

Ridefinizione dell'orario delle classi intermedie negli Istituti Tecnici – necessità della acquisizione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Provvedimenti relativi alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l'a.s. 2010/2011 - omessa acquisizione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione - accoglie la domanda cautelare nel limite della sospensione degli atti impugnati fino all'acquisizione e alla compiuta valutazione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

N. 03363/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 05836/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2010, proposto da: Snals - Confsal (Sindacato Autonomo Lavoratori della Scuola), [omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Michele Mirengi, Stefano Viti, con domicilio eletto presso Stefano Viti in Roma, piazza della Liberta', 20;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA RIDEFINIZIONE DELL'ORARIO COMPLESSIVO ANNUALE DELLE SECONDE, TERZE E QUARTE CLASSI DEGLI ISTITUTI TECNICI PER L'A.S. 2010/2011.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e

di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerata la sussistenza del prescritto *fumus boni juris* sotto il profilo della denunciata omessa acquisizione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sui decreti di ridefinizione dell'orario delle classi degli istituti tecnici e professionali per cui è causa;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare nel limite della sospensione degli atti impugnati fino all'acquisizione e alla compiuta valutazione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2010